



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

Comunità Occitana – Stazione Termale – Città della Riforma
87020 – Provincia di Cosenza

Sede - Via Municipio, 1 - tel. 0982.608010 – 0982.608012
P. Iva: 00263580789



EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

Servizio C.O.C. – Centro Operativo Comunale

Servizio Informativo per i cittadini


**AGGIORNAMENTO DIRETTIVE
DAL 9 MAGGIO 2020
E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI**

COSA SI PUÒ FARE

- ❖ è consentito, ai cittadini calabresi che si trovano fuori regione, fare rientro presso la propria residenza, manifestando, almeno 48 ore prima, la propria volontà, tramite l'apposito format predisposto sul sito www.rcovid19.it, oppure su www.emergenzacovid.regione.calabria.it; sarà rilasciato all'interessato un documento recante l'attestazione dell'avvenuta comunicazione, che dovrà essere esibito insieme all'autocertificazione. In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti “dall'isolamento volontario domiciliare” (14 giorni); la comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio Medico. L'isolamento volontario domiciliare non è dovuto per i rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le motivazioni già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti.
- ❖ è possibile far visita ai “congiunti” (*parenti, coniuge, e simili*) all'interno della Regione: evitando assembramenti; mantenendo il distanziamento interpersonale; usando la mascherina.
- ❖ è possibile spostarsi anche oltre la prossimità della propria abitazione per fare attività motoria, sport individuali e per altre motivazioni già previste in precedenza;

- ❖ è consentito spostarsi, per le motivazioni previste, utilizzando l'automobile con massimo 2 persone distanziate di un metro se non appartenenti allo stesso nucleo familiare; nessuna limitazione invece per persone conviventi.
- ❖ è consentito spostarsi per necessità correlate allo svolgimento di attività agricole anche in terreni di proprietà ubicati in comuni diversi; altresì, è consentita la conduzione di animali; tali attività sono consentite una sola volta al giorno, da un solo componente a famiglia e per il tempo ed attività minimi e necessari.
- ❖ è consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione esclusivamente se ubicata all'interno del territorio regionale individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.
- ❖ è consentita, per le attività commerciali autorizzate, l'asporto e/o la consegna a domicilio in proprio o per conto terzi, previa prenotazione telefonica oppure online.
- ❖ è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri per un numero massimo di 15 persone, indossando la mascherina e rispettando il "distanziamento sociale".
- ❖ È consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori, anche distante dalla propria abitazione, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone.
- ❖ è consentito camminare con il proprio animale da affezione, muniti dei dovuti accessori e nel rispetto della distanza interpersonale.
- ❖ è consentito ai concessionari di aree demaniali, previa comunicazione al Prefetto, effettuare interventi di manutenzione, pulizia ed allestimenti di spiagge, senza nuove opere.
- ❖ è consentito visitare il cimitero comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00, muniti di guanti e mascherine e mantenendo la distanza interpersonale di un metro.
- ❖ è consentito l'accesso agli uffici comunali della sede centrale nel Centro Storico, solo per urgenti motivazioni, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, muniti di mascherina e mantenendo la distanza sociale.
- ❖ è consentita la riapertura dei cantieri edili, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ed igiene previste dalle normative nazionali e specifiche di settore.
- ❖ sono consentiti, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa, all'interno dell'intero territorio regionale.

- ❖ sono consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.
- ❖ è consentito l'allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate.
- ❖ è consentita la pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa. L'attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata. È, altresì, consentita la pesca amatoriale da riva nelle aree del litorale comunale autorizzate.
- ❖ è consentita l'attività sportiva individuale anche all'interno di strutture e circoli sportivi che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
- ❖ è consentita l'attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna/ritiro dell'animale.
- ❖ sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori del proprio comune per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno.
- ❖ è consentita la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti;
- ❖ è consentito alle persone in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (*piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi*), a condizione che l'attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid 19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.



COSA NON SI PUÒ FARE

- ❖ è vietata ogni forma di assembramento di persone, in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o privati.
- ❖ è vietato sostare e/o permanere nelle piazze, nelle villette comunali, sul lungomare e sulla spiaggia, nell'area del Castello (*Centro Storico*) e negli altri spazi aperti al pubblico; ne rimane consentita, invece, la percorrenza. Si precisa che il Comune resta esonerato da eventuali responsabilità derivanti dall'accesso alla spiaggia, in quanto non si è potuto provvedere alle operazioni di pulizia.
- ❖ è vietato utilizzare le aree attrezzate per il gioco dei bambini.
- ❖ è vietato svolgere attività ludiche e/o ricreative all'aperto. Restano ancora sospese le competizioni sportive, le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli e le feste.
- ❖ non è consentita l'apertura di palestre, centri benessere e termali (*fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza*), estetisti e parrucchieri.
- ❖ resta non consentita la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni religiose.
- ❖ non è consentito spostarsi in Comuni diversi da quello in cui ci si trova se non per le motivazioni di lavoro, salute e di urgente necessità previste dalle norme. (*es. fare la spesa, visitare il cimitero, visita ai congiunti, manutenzione seconde case, ecc.*)

IL PRESENTE AVVISO NON È ESAUSTIVO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI